	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio sviluppo rurale	tel + 39 0432 555 509 fax + 39 0432 555 270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 146

Servizio sviluppo rurale

## **Modifica tecnica della scheda della misura 214 – Pagamenti Agroambientali dell'allegato D del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 approvato con decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 54.**

### **Il Direttore del Servizio**

**Visto** il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Visto** il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Visto** il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**Vista** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;

**Viste** le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

**Visto** il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "regolamento"), approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 54 e modificato con i decreti del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 84, 7 ottobre 2009, n. 276, 29 gennaio 2010, n. 16, 29 luglio 2010, n. 178 e 31 agosto 2010, n. 202 e con propri decreti del 10 marzo 2010, n. 357 e 19 aprile 2010, n. 647;

**Visto** l'articolo 2, comma 2 del regolamento in cui si afferma che le disposizioni tecniche delle schede di misura possono essere modificate con provvedimento dell'Autorità di Gestione;


**Considerato** che con la modifica accettata dalla Commissione europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 sono stati aggiunti per la Misura 214 sottomisura 1 azione 1 Produzione biologica - seminativo dei nuovi impegni relativi alla rotazione colturale;

**Considerato** che la scheda tecnica della Misura 214 deve essere adeguata a quanto stabilito dalla Commissione europea e che gli elementi per l'adeguamento hanno esclusiva natura tecnica;

DECRETA


**1.** di approvare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54, e modificato con i decreti del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 84, 7 ottobre 2009, n. 276, 29 gennaio 2010, n. 16, 29 luglio 2010, n. 178 e 31 agosto 2010, n. 202 e con propri decreti del 10 marzo 2010, n. 357 e 19 aprile 2010, n. 647, la modifica delle disposizioni tecniche della scheda della Misura 214 – Pagamenti agroambientali contenuta nell'allegato D del regolamento stesso, sulla base delle modifiche al programma di sviluppo rurale come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010 nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Udine,  8 FEB. 2011

Il Direttore del Servizio/  
Autorità di gestione

dott.ssa Serena Cutrano



**SOTTOMISURA 1 - AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE****AZIONE 1 - PRODUZIONE BIOLOGICA**

BENEFICIARI	Imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). Il requisito dell'iscrizione all'elenco può essere acquisito, entro il termine del primo anno d'impegno e prima del pagamento del primo premio, anche successivamente alla presentazione della domanda iniziale.
LOCALIZZAZIONE	L'azione si applica nell'intero territorio regionale.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	La presente azione si suddivide in due sottoazioni: a. sottoazione 1 - introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica; essa prevede il premio aggiuntivo per l'installazione di nidi artificiali; a. sottoazione 2 - zootecnia biologica.
<b>SOTTOAZIONE 1</b>	
IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il beneficiario adotta e mantiene per tutto il periodo d'impegno quinquennale il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 28 giugno 2007, n. 834 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) e al regolamento (CE) della Commissione, del 5 settembre 2008, n. 889 (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli) e osserva le prescrizioni previste dal D.M. 18354 del 27 novembre 2009 contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e le prescrizioni dei relativi disciplinari emanati dall'organismo di controllo prescelto.</li><li>2. L'adesione alla sottoazione 1 in particolare impegna il beneficiario ad:<ol style="list-style-type: none"><li>a) effettuare sugli appezzamenti un avvicendamento colturale dove si attuino almeno tre cicli di coltivazioni di specie botaniche diverse non poliennali delle quali almeno una appartenente alle famiglia delle leguminose o comunque ad altra coltura destinata al sovescio;</li><li>b) a prevedere, per le successioni colturali, un intervallo minimo di due cicli di coltivazioni diverse prima che la stessa specie possa essere di nuovo coltivata; fanno eccezione i cereali autunno – vernini che possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali e sono seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose o ad altra coltura da sovescio; le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose;</li><li>c) il ciclo di coltivazione del sovescio ha una durata minima di settanta giorni;</li><li>d) la coltivazione dell'erba medica assolve quanto sopra esposto con una durata di coltivazione massima di tre anni.</li></ol></li><li>3. La superficie minima di adesione è pari a 0,5 ettari .</li><li>4. Il beneficiario è tenuto a conservare il registro relativo alle produzioni vegetali come prescritto dall'articolo 72 del regolamento (CE) 889/2008.</li><li>5. Il premio previsto dalla presente azione non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995 e dai regolamenti (CE) 1786/2003 e 382/2005.</li><li>6. Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari presentano la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 889/2008; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/95 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.</li><li>7. L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata annualmente dall'organismo di controllo. Il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 e la descrizione delle superfici impegnate vengono attestate annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) che fornisce altresì, annualmente, all'ufficio attuatore copia delle eventuali notifiche di inizio/variazione attività e dei PAP (Piani annuali di produzione) relativi ai singoli</li></ol>

	beneficiari ed all'anno interessato. 8. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.	
QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO	Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) e sono differenziati per categoria di colture. I seminativi comprendono anche le foraggere avvicendate. L'entità degli aiuti è riportata nella tabella seguente:	
	<b>COLTURA</b>	<b>€/ha/anno</b>
	Seminativi	280
	Ortaggi	420
	Vite	650
	Olivo	400
	Fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	700
PREMIO AGGIUNTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI NIDI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per l'installazione di nidi artificiali, fatto salvo il rispetto dei massimali previsto dall'allegato 1 del regolamento (CE) 1698/2005, il beneficiario può richiedere un premio aggiuntivo pari a 80 euro/ettaro/anno.</li> <li>La soglia minima di intervento per l'adesione è di almeno 6 nidi per uccelli e 2 cassette per pipistrelli per ettaro e il beneficiario si impegna a: <ol style="list-style-type: none"> <li>curare l'installazione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno, dei nidi artificiali per uccelli e delle cassette per chiroterri e la loro sostituzione in caso di rottura o perdita;</li> <li>mantenere i nidi artificiali in buona efficienza per il periodo di 5 anni.</li> </ol> </li> <li>La superficie minima di adesione al premio aggiuntivo è pari a 0,5 ettari, corrispondente a 3+1 nidi e la superficie impegnata può essere anche inferiore a quella vincolata con l'azione "Produzione biologica".</li> <li>I nidi e le cassette per i chiroterri possono essere posizionati all'interno della superficie impegnata, ovvero anche sui fabbricati aziendali, su superfici destinate a tare e sulle superfici boscate; il posizionamento avviene ad una distanza di almeno 15 metri da superfici agricole dedicate a coltivazioni convenzionali.</li> <li>Le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del nido e delle cassette per chiroterri sono effettuate nei mesi di novembre e dicembre. Nelle operazioni di manutenzione non è ammesso l'impiego di vernici e prodotti di sintesi.</li> <li>Il nido è collocato ad un'altezza superiore a 2 metri, leggermente inclinato verso il basso, protetto dai venti dominanti e dotato di almeno due piccoli fori sul fondo.</li> <li>La cassetta per i chiroterri è collocata in modo che non vi siano ostacoli al volo quali rami o cavi, per almeno tre metri ai lati e davanti alla cassetta, e per almeno un metro sopra. La cassetta è collocata ad un'altezza superiore a 2 metri leggermente inclinata verso il basso e protetta dai venti dominanti.</li> <li>Nel caso in cui le cassette-nido siano costruite per il loro realizzo è utilizzato legno di spessore compreso tra i 15 e i 30 millimetri e sono rispettate le note tecniche fornite nell'allegato A alla presente scheda di misura.</li> </ol>	
<b>SOTTOAZIONE 2</b>		
IMPEGNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il beneficiario adotta e mantiene il metodo delle produzioni animali biologiche di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008,</li> <li>L'adesione minima è di 2 UBA.</li> <li>Il beneficiario è tenuto a conservare il registro relativo alle produzioni vegetali come prescritto dall'articolo 72 del regolamento (CE) 889/2008 ed il registro di stalla come previsto dall'articolo 76 del medesimo regolamento.</li> <li>Il premio è parametrato sulla base della superficie foraggiera aziendale; il carico di UBA per ettaro è compreso tra 0,20 e 2, prendendo a riferimento l'intera SAU aziendale biologica.</li> <li>Al momento della domanda di adesione all'azione i beneficiari hanno già presentato la notifica di inizio attività produttiva con il metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) 834/2007; l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è ottenuta entro l'anno solare di presentazione della domanda iniziale.</li> <li>L'osservanza delle norme di cui al regolamento (CE) 889/2008 è attestata</li> </ol>	

annualmente dall'organismo di controllo, il possesso del requisito di iscrizione all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4 della legge regionale 32/95 e la consistenza media annuale dell'allevamento sono attestati annualmente dall'ERSA che inoltre fornisce annualmente, all'ufficio attuatore, copia dei PAP e delle eventuali notifiche di inizio attività/variazione relative ai singoli beneficiari ed all'anno interessato.

7. La liquidazione dei premi avviene successivamente all'acquisizione delle attestazioni dell'ERSA e dell'organismo di controllo.
8. Le imprese biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame possono, mediante impegno scritto, stabilire una cooperazione con altre imprese biologiche, conformemente a quanto stabilito del regolamento (CE) n. 889/2008 e dal D.M. 29 marzo 2001 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche. Le superfici oggetto del contratto, condotte secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate per il calcolo del carico di bestiame. Queste superfici devono essere dichiarate separatamente nella domanda e non vengono considerate per il calcolo del premio.

**QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO**

1. Gli aiuti sono concessi per unità di superficie agricola foraggiera condotta secondo il metodo biologico.
2. Sono considerate superfici foraggere quelle dedicate a seminativi, comprese le foraggere avvicendate, i prati e i pascoli; l'attestazione di osservanza al metodo biologico è obbligatoria anche per i prati e i pascoli.
3. L'aiuto corrisposto è pari a 240 euro per ogni UBA per ciascuna delle seguenti categorie zootecniche: bovini/bufalini da carne, bovini/bufalini da latte, suini, equini, ovicaprini, avicoli da carne e galline ovaiole.
4. Al fine del rispetto dei massimali ettaro/anno previsti al regolamento (CE) 1698/2005 è considerato il carico di UBA aziendale distribuito sull'intera SAU condotta secondo il metodo biologico; il carico ottenuto è moltiplicato per 240 € per ogni UBA. Il premio ammissibile varia quindi da un minimo di 48 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico minimo ammissibile di 0,2 UBA per ettaro) ad un massimo di 480 euro (240 euro per ogni UBA moltiplicati per il carico massimo ammissibile di 2 UBA per ettaro). Questo premio va sommato al premio per ettaro previsto per la singola coltura.
5. L'entità degli aiuti espressa in euro per ettaro è riportata nella tabella seguente:

COLTURA	Premio per coltura	Premio zootecnia biologica		Premio totale min/max
		carico UBA/ha min.	carico UBA/ha max.	
Seminativi	280	48	480	328/760
Prati	190	48	480	238/670
Pascoli	100	48	480	148/580

6. I premi sopra riportati non superano il massimale previsto all'allegato 1 al regolamento (CE) 1698/2005 (600 euro/ettaro/anno per le colture annuali e 450 euro /ha/anno per gli altri usi dei terreni, nello specifico prati e pascoli).
7. La conversione dei capi in unità di bestiame adulto (UBA) è effettuata secondo la tabella di cui all'Allegato V del regolamento (CE) 1974/2006.